

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV FALLIMENTARE

Il giudice delegato della procedura di concordato preventivo iscritta al n. 48/2018, osserva:

1.

Con proprio precedente provvedimento del 25.03.2020 questo g.d. ha invitato la proponente 'GLF s.p.a.' e l'ufficio commissariale ad esprimere proprie deduzioni e rilievi con riferimento a richiesta presentata il 18.03.2020 da 'SPV Project 1907 s.r.l.' e con cui, ai fini che interessano la presente sede valutativa, ribadendo il proprio intendimento di voler presentare 'proposta concorrente di concordato preventivo' ha chiesto differirsi ad altra data l'adunanza dei creditori fissata al 20.04.2020, a tale fine rilevando che, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 del d.l. 17.03.2020 n. 18., letto alla luce della pertinente relazione di accompagnamento, i termini per la sua rituale presentazione e per le conseguenti determinazioni dell'ufficio commissariale erano stati oggetto di sospensione legale per il periodo 9.03.15.02.2020 e non avrebbero, quindi, potuto avere rispetto laddove non fosse intervenuto rinvio.

La proponente e i commissari giudiziali hanno, quindi, depositato proprie memorie.

2.

Esaminati gli atti, ritiene questo g.d. che il rituale svolgimento dell'adunanza dei creditori ne imponga il differimento rispetto alla data fissata al 20.04.2020, alla luce e in applicazione della legislazione emergenziale determinata dal fenomeno epidemiologico noto come 'Covid 19'.

L'art. 83, comma 1 del d.l. 17.03.2020 n. 83, nella parte che qui interessa, ha imposto dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, prevedendo che laddove il termine sia computato a ritroso e ricada in tutto o in parte nel periodo di sospensione venga differita l'udienza o l'attività da cui decorre sì da permetterne l'osservanza.

E' indubbio che tale previsione debba riferirsi, di regola, anche alle procedure concorsuali, deponendo in tal senso, oltre che quanto riportato nella relativa relazione illustrativa cui l'istante 'SPV Project 1907 s.r.l.' ha dato rilievo, anche la formulazione sistematica del richiamato disposto che, nell'indicare, al comma 3, le singole tipologie di procedimenti non soggetti al blocco forzoso, tra essi non annovera anche dette procedure.

Ciò è, peraltro, in sintonia con la ratio che presidia tale disciplina speciale e che, tenuto conto delle consistenti limitazioni imposte alla libertà di circolazione e spostamento in funzione preventiva della ulteriore diffusione del contagio, ha, in conseguenza ristretto, quanto al settore della giurisdizione, a quei soli ambiti tematici ritenuti essenziali l'espletamento dei relativi adempimenti procedurali o processuali.



3.

Ciò premesso, deve, quindi, rilevarsi che l'art. 161 comma 4, I. fall. prevede che la proposta concorrente di concordato possa essere presentata 'non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori' .

Trattasi, all'evidenza, di previsione che ricade nella portata precettiva del richiamato articolo 83, comma 3 d.l. n. 18/2020 laddove fa riferimento a termini per il compimento di un adempimento procedurale il cui computo a ritroso muove da una data di udienza.

Nel caso di specie, pertanto, il termine entro il quale avrebbe potuto essere ritualmente depositata proposta concorrente di concordato, con riferimento all'adunanza dei creditori fissata al 20 aprile 2020, scadeva il 21 marzo 2020 e, quindi, ricadeva nel periodo di sospensione legale.

Il rispetto della richiamata disposizione speciale, da cui consegue, in via immediata, il rituale e legittimo espletamento dell'adunanza ex art. 174 I. fall., ne impone il differimento di modo da garantire a ciascun interessato, che ne sia legittimato, l'esercizio delle proprie facoltà di intervento, tra cui anche la presentazione di proposta concorrente di concordato in riferimento alla quale, poi, 'SPV Project 1907 s.r.l.' ha manifestato interesse, avanzando anche istanze di accesso agli atti della procedura e la cui legittimazione è stata, inoltre, già positivamente vagliata dall'ufficio commissariale.

4.

La proponente, nella memoria datata 24.03.2020 ha chiesto mantenersi ferma la data del 20.04.2020 per l'adunanza dei creditori, dichiararsi 'l'urgenza della procedura di concordato preventivo GLF' e di disciplinare l'espletamento con le forme della c.d. adunanza telematica ex art. 163, comma 2 bis e 175, comma 3, I. fall..

In successiva memoria depositata il 31.03.2020, in riscontro a relativa sollecitazione di questo g.d. resa con provvedimento del 25.03.2020 ha ulteriormente dato evidenza alle situazioni che dovrebbero appalesare la postulata urgenza e l'ufficio commissariale ha, quindi, rappresentato le proprie determinazioni in scritto depositato l'1.04.2020.

4.1

L'art. 83, comma 3, ultima parte, del d.l. n. 18/2020 prevede, quale clausola generale residuale, che la sospensione legale, dei procedimenti e dei termini, non si applichi nel caso in cui la ritardata trattazione 'può produrre grave pregiudizio alle parti' e, in tal caso la ricorrenza di urgenza nel provvedere è oggetto di verifica e di relativa declaratoria del giudice dinanzi al quale pende il procedimento.

Va premesso che la tale declaratoria dovrebbe muovere dalla preliminare considerazione relativa al nocumento, che deve necessariamente essere concreto, effettivo e non altrimenti rimediabile, che tutte le parti interessate al procedimento potrebbero subire qualora ne venisse differita la trattazione e/o la definizione.

Nel caso di specie, alla luce delle deduzioni rappresentante dall'ufficio commissariale nella nota



depositata l'1.04.2020 con riferimento alla memoria della proponente versata in atti il 31.03.2020, ritiene, questo g.d., che nei fatti dalla medesima proponente rappresentati non possa ravvisarsi situazione di impellenza utilmente apprezzabile agli auspicati fini.

Tale convincimento muove dalla preliminare considerazione della complessiva struttura dell'operazione concordataria –incentrata sulla continuità aziendale indiretta a mezzo dell'operatività del c.d. ramo marittimo tramite differente soggetto imprenditoriale suo affittuario, sulla ultimazione di commesse in essere e sulla dismissione degli asset c.d. non strategici- come delineata nel piano già oggetto di ammissione ed alla luce degli ulteriori provvedimenti che la medesima proponente, nel corso del concordato, ha chiesto ed ottenuto per procedere alla anticipata alienazione di alcuni cespiti di cui ne ha manifestato relativa urgenza, da ultimo con riferimento ai c.d. claims per i quali, con provvedimento del 25.03.2020 e al fine di valorizzare relativa offerta irrevocabile, né è stata autorizzata la relativa dimissione a mezzo di procedura competitiva ovvero ancora prima su quanto residuo dalle commesse *medio tempore* ultimate che hanno visto autorizzazione alla vendita al fine di evitare anche la soggezione ai costi di deposito.

Lo svolgimento della procedura ha, quindi, registrato, su richiesta della proponente e laddove è stata effettivamente ravvisata sia situazione di urgenza sia la ricorrenza degli ulteriori presupposti legittimanti, interventi anche in funzione anticipatoria dell'altrimenti fisiologico svolgimento dell'operazione concordataria nella fase post omologa e tale strumento, peraltro, sembra essere stato prescelto dalla proponente proprio per far fronte a situazioni non postponibili.

Alla luce di tale evolversi, le deduzioni dell'ufficio commissariale compendiate nella memoria depositata l'1.04.2020 in risposta a quanto evidenziato dalla proponente nel proprio scritto del 31.03.2020 sulle situazioni che dovrebbero giustificare la sollecitata dichiarazione di urgenza del procedura meritano integrale condivisione ed escludono che a tale istanza possa darsi adesivo riscontro.

Ciò deve ritenersi anche per quel che concerne i riferimenti alle partecipazioni 'Seli Overseas' o 'GLF Construction' ovvero alla 'caparra corrisposta da Salini', che si ricollegano proprio a precedenti provvedimenti autorizzatori del tribunale e al cui riassetto conseguente a patologie dei conseguenti rapporti in tal modo instaurati la proponente, sebbene sollecitata anche dall'ufficio commissariale, non ha proceduto ma che ben potrebbero trovare soluzione in tali contesti anticipatori introdotti dalla medesima proponente.

Mette, peraltro, conto osservare che solamente con istanza depositata il 24.03.2020 la proponente ha chiesto la dichiarazione d'urgenza della procedura che, pertanto, quand'anche intervenuta, sarebbero risultata comunque tardiva rispetto ai termini previsti dall'art. 163 l. fall. che dovrebbero rapportarsi alla data del 20.04.2020 fissata per l'adunanza ex art. 174 l. fall..

5.

In forza delle riportate argomentazioni motivate e al fine di consentirne il rituale svolgimento s'impone il differimento della data fissata per l'adunanza dei creditori alla data successiva che viene indicata in dispositivo.



P.Q.M.

differisce l'adunanza dei creditori nella procedura di concordato preventivo iscritto al n. 48/2018 al **25 maggio 2020 ore 12.20;**

manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla proponente e all'ufficio commissariale il quale ne curerà l'invio ai creditori.

Roma, 2.04.2020

Il g.d.

dott. Claudio Tedeschi

